

**DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
DECRETO DEL DIRIGENTE**

n° 16

del 09/02/2026

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 ex articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1320 del 28/10/2019;

Visto il decreto del Direttore n. 77 del 02/08/2023 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del Settore Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio dell'Agenzia Regionale di Sanità;

Richiamato il D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) ed in particolare l'articolo 20, comma 1, che dispone che, ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Richiamato il proprio decreto n. 78 del 23/12/2024 con il quale si è provveduto alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Verificato che, ai sensi del sopra citato art. 20 del D. Lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024;

Dato atto che Regione Toscana, per gli approvvigionamenti in materia di energia elettrica, gas naturale, combustibili per riscaldamento ed interventi di efficientamento energetico ha promosso la costituzione del “CET – Società Consortile Energia Toscana” CF 05344720486, aderendovi con deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2002, sottolineando – con delibera di Giunta Regionale n. 1002/2002 – il proprio ruolo di soggetto promotore della costituzione del CET (tramite l'aggregazione di pubbliche amministrazioni, per l'attuazione di politiche energetiche a livello regionale);

Rilevato pertanto che, sin dall'inizio della sua costituzione, il CET, per espresso indirizzo regionale, è stato aperto alla partecipazione di altre pubbliche amministrazioni aventi consumi di energia elettrica e gas ubicati sul territorio regionale;

Rilevato come - con successiva delibera di Giunta Regionale n. 9/2005 - Regione Toscana abbia affermato di aver costituito il CET con lo scopo di assicurare l'acquisto di energia elettrica e gas metano per le necessità dei propri soci e come anche - a seguito dell'evoluzione normativa in materia di appalti - tale soggetto sia diventato centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 163/06, per gli acquisti regionali in materia energetica;

Considerato pertanto che tra gli scopi sociali del CET vi è:

- l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato; la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi dei propri soci;
- la promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati a favore dei soci;
- la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili;

Considerato quindi che i soci sono esclusivamente enti pubblici, associazioni di enti pubblici o società con totale partecipazione pubblica;

Considerato inoltre che il CET ha quindi proceduto, come centrale di committenza così come definita dall'allora vigente art. 33 del D. Lgs. 163/06, all'indizione di gare d'appalto in materia, per Regione e per i soci aderenti, con l'obiettivo di ottenere sul territorio regionale toscano, prezzi inferiori a quelli delle Convenzioni Consip;

Considerato altresì che, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", è stato anche stabilito come Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ricorra – per le gare in materia energetica - alla centrale di Committenza CET (come affermato dal vigente art. 42 bis della L.R. 38/2007);

Considerato quindi che, il ruolo di CET è stato rafforzato dall'obbligatorietà (per le strutture della Giunta, gli enti ed agenzie istituite con legge regionale) del ricorso alle procedure di gara espletate da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore (obbligo sancito dall'art. 42 bis comma 3 della L.R. 38/2007);

Rilevato quindi come CET, oltre a gestire unitariamente le procedure di gara in materia energetica sul territorio regionale, risulti essere unico interlocutore tra fornitori e soci, con l'obiettivo di:

- facilitare le procedure di attivazione delle forniture dei nuovi aggiudicatari, diminuendo la probabilità di errore in fase di cambio di gestore (cosiddette operazioni di switching delle utenze);
- assistere i soci in tutte le pratiche di connessione;
- verificare a campione o su richiesta del socio, la correttezza delle fatture emesse dal gestore;
- consuntivare, archiviare ed elaborare i dati sui consumi delle utenze, rendendoli disponibili per monitoraggi economici ed energetici;
- svolgere funzione di ufficio tecnicamente specializzato nei rapporti con la "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" e in grado di valutare, leggere ed eventualmente trasmettere ai soci i provvedimenti deliberativi di tale soggetto;

Considerato pertanto che - in considerazione del quadro normativo regionale di riferimento e di quanto sopra espresso l'Agenzia Regionale di Sanità, ha ritenuto opportuno a suo tempo associarsi a CET, divenendo socia della Società Consortile;

Considerato che in virtù dei consumi pregressi dell'ente, l'Agenzia è stata ammessa al capitale sociale della società consortile per € 58,82 regolarmente versati, al fine di poter iniziare ad utilizzare le Convenzioni CET in materia di gas ed elettricità;

Vista la delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 102 del 21.12.2016 che ha determinato la valenza strategica della Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. - C.E.T s.c.r.l. per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e ne ha promosso una razionalizzazione tesa all'incremento del fatturato in misura stabile sopra ai limiti previsti dall'art. 20 del testo unico citato;

Verificato che, come da informazioni desunte dalla visura camerale aggiornata del CET, il Consorzio risulta avere un capitale sottoscritto di euro 93.584,57, in rappresentanza di 99 soci diretti (tra cui Regione Toscana partecipante per lo 0,499%) e che l'incidenza percentuale della partecipazione dell'Agenzia Regionale di Sanità ammonta allo 0,063% corrispondenti alla quota versata pari a euro 58,82;

Valutato opportuno mantenere - per le finalità perseguite da CET, per il quadro normativo regionale e per i vantaggi ricadenti sull'ente - la partecipazione dell'Agenzia Regionale di Sanità;

Considerato che, attraverso le funzionalità della sezione partecipazioni del portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>, saranno inserite le informazioni richieste a proposito della partecipazione in CET dell'Agenzia Regionale di Sanità e sarà trasmesso il presente provvedimento di ricognizione;

DECRETA

1. che le premesse esposte in narrativa si intendono qui integralmente riportate;
2. di effettuare la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, rilevando la partecipazione al 31/12/2024 dell'Agenzia Regionale di Sanità a "CET – Società Consortile Energia Toscana" CF 05344720486 per la quota di € 58,82 (pari allo 0,063 % del capitale di CET);
3. di valutare opportuno, per le motivazioni sopra espresse, il mantenimento dell'Agenzia Regionale di Sanità, nella compagine sociale di CET, non alienando la propria quota societaria;
4. di comunicare le informazioni richieste, a proposito della partecipazione in CET dell'Agenzia Regionale di Sanità, con le modalità stabilite all'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ovvero alla Sezione della Corte dei conti competente ed alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso D. Lgs. 175/2016 tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori dei Conti;
6. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

IL DIRIGENTE
DANIELE LACHI
(firmato digitalmente*)

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”